

Incendio - obbligo di custodia - Responsabilità del custode -
Oggettiva pericolosità della cosa - Non conformità a regole di cautela
specifiche - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alle circostanze
concrete del sinistro - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione
dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per
sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre
sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle
concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato
con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un
automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il
controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la
corresponsabilità dell'ente proprietario della strada sol perché il
guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del
d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con
impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada
rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e
regolato da limite di velocità a 50 km/h).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023 (Rv.
668110 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043,
Cod_Civ_art_2051